



Oggetto: risposta quesito n° 1 del 05/02/2019

Di seguito si riporta il quesito pervenuto e di cui si fornisce un opportuno riscontro. La presente costituisce una risposta di interesse generale e pertanto sarà esposto sul Portale telematico come “Comunicato” e pubblicato sul sito internet.

Quesito

1) *“Buongiorno gentili signori, con la presente siamo a chiedere se, ai fini della partecipazione è obbligatorio il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS in cap ad istituti di vigilanza ed investigazione e se a questo punto il personale da impiegare in servizio, può non essere in possesso del titolo di GPG.”*

Chiarimenti

Gli atti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico prestazionale) sono stati predisposti per affidare in via maggioritaria *“servizi fiduciari - portierato, reception, centralinista, gestione e movimentazione archivio- con relativa installazione degli impianti di sicurezza - allarme e videosorveglianza ed in via subordinata il “servizio di vigilanza armata su richiesta-necessità”*. Per maggior chiarezza si rimanda alla descrizione dei servizi inserita nel capitolato Tecnico prestazionale. In particolare si evidenzia che l'impiego di personale avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell'art.138 del T.U.L.P.S. e, pertanto, in possesso di porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare, è richiesto per lo svolgimento del *“servizio di vigilanza armata su richiesta-necessità”*.

In relazione al suddetto servizio costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'articolo 134 Tulps da ricondurre nell'ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici e l'impiego di personale alle proprie dipendenze avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell'art.138 del T.U.L.P.S.

Diversamente con riferimento ai *“servizi fiduciari - portierato, reception, centralinista, gestione e movimentazione archivio”* le società di portierato, di global service e di servizi integrati, iscritte alla Camera di Commercio, possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel loro oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui invece sono soggetti gli istituti di vigilanza privata. L'attività di portierato, a seguito dell'abrogazione dell'iter procedimentale di cui all'articolo 62 Tulps e agli articoli 111, 113, 114 Regolamento, per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione di polizia ed è dunque liberalizzata (permane l'autorizzazione del Prefetto all'uso della divisa ai sensi dell'articolo 230 Regolamento)

11/02/2019

Il RUP
Cristian Torretta